







Periodico di attualità, informazione e aggiornamento dei Palazzi di Giustizia del Piemonte

La toga: segno distintivo della giustizia

di Tommaso Servetto

a toga elemento distintivo e caratterizzante la figura dell'avvocato.

Negli anni recenti il modernismo ed un at-teggiamento dissacrante degli usi e costumi del passato hanno ingenerato la convinzione che la toga sia un orpello ridi-colo indossato dagli av-

vocati ai fini di teatralità. Non è così, la toga è il simbolo della giustizia e l'indossarla conferisce l'altissimo onore di par-tecipare nella funzione di rendere giustizia.

Negli anni recenti è capitato di vedere giovani avvocati in abbigliamento piuttosto casual, senza toga in udienza e, magari, al richiamo del giudice, appoggiare infastiditi sulle spalle, come uno straccio, la prima toga rinvenuta in aula di

Per arginare questo dilagante fenomeno l'avv. Rossomando, nel periodo della sua presidenza dell'Ordine degli Avvocati di Torino, fece affiggere in tutte le aule una Circo-lare dal titolo: "La toga espressione di un comportamento; non sol-tanto un dovere ma un onore ed un privilegio' che richiamava la normativa sulle divise degli avvocati e procuratori con l'esplicita previsione della violazione disciplinare per i contravventori disposizioni legge.

Recentemente il Presidente della Corte di Appello torinese, Dott. Arturo Soprano, ha dira-mato una Circolare per invitare al rispetto della normativa con una raffi-nata citazione di Piero Calamandrei il quale ri-cordava che "La toga,

uguale per tutti, riduce chi la indossa a Difesa del diritto".

È davvero sconsolante constatare che è necessaria la reiterazione dell'invito al rispetto della forma che invece dovrebbe essere nel DNA di coloro che cooperano a

rendere giustizia. Ricordo che, anni orsono, in un Tribunale di provincia oggi soppresso, in una calda giornata d'estate comparve in udienza una giovane Giudice che sfoggiando un'ammirevole maglietta polo color fucsia esonerava gli av-vocati dall'indossare la toga. Io, vestito di tutto punto con toga e petto-rina - che non avrei dismesso neanche se il Giudice lo avesse ordi-nato -, risposi: "grazie ma siamo noi che go-diamo del privilegio di

ANNO V N. 4 - OTTOBRE 2015 In questo numero

Penale

- La specializzazione
- Deontologia
- Massime
- Infortuni sul lavoro

Pagina 2 Pagina 2 Pagine 2/3 Pagina 3

Civile

- Rettifica anagrafica di sesso Pagina 4
- Massime

Pagina 4

ammirare la sua maglietta".

Persi la causa ma con-

servai orgogliosamente il privilegio che mi garantisce la toga.

Ai più giovani, richia-mando l'orgoglio, l'onore ed il privilegio nell'indossare un indumento che è segno caratterizzante e

distintivo della giustizia e della funzione dell'avvo-cato, ricordo che il mio saggio nonno mi ripe-teva: "A-i na J'è un barun d'aso ch'a së smijo"(ce ne sono molti asini che si assomigliano); ed allora vale la pena distinguersi, a testa

Intervista al Presidente dell'Ordine degli Avvocati di Torino Avv. Mario Napoli

Società tra avvocati. Addio alla libera professione

residente, cosa ne pensa del disegno di legge che disciplina la società tra avvocati?

Sebbene approvata da soltanto poco più di due anni dopo un'attesa di oltre settant'anni, la nuova legge regolante la professione di avvocato (la n. 247/2012), è perennemente oggetto di attacchi con proposte di modifica tese a mortificarne il forte contenuto etico mortificarne il forte contenuto etico (certo sgradito in questi anni di nichilismo morale). L'ultimo di tali attacchi è contenuto nel disegno di legge così detto "Concorrenza" nel quale si prevede che sia consentito l'ingresso nelle società esercenti l'attività professionale legale (di persone, di capitale o cooperative) di soci di puro capitale, cioè non avvocati (o altri professionisti iscritti in un albo) ma puri investitori, come se si trattasse di una qualunque attività imun albo) ma puri investitori, come se si trattasse di una qualunque attività imprenditoriale; è ben vero che la prevista partecipazione del socio di puro capitale non potrà essere superiore al terzo del capitale sociale, ma è di tutta evidenza che se tale proposta diventasse legge sarebbe la fine di una gran parte degli studi legali italiani, dell'indipendenza della prestazione, della riservatezza delle informazioni rese all'avvocato, a tutto ed esclusivo vantaggio del profitto tutto ed esclusivo vantaggio del profitto dei gruppi bancari, assicurativi, indu-striali. Ancora una volta avrà vinto il mercato (quello dei centri di potere) sul

diritto e non sarà certo un bene per il Paese e per i cittadini. Perché andrebbe a

gruppi finanziariamente forti?
Succederà che hancha

Succederà che banche, assicurazioni, gruppi industriali e commerciali, cooperative costituiranno dei propri studi, esteriorizzando i propri uffici legali interni, in società con avvocati del (già) libero foro assoldati a prezzo vile (sostanzialmente per cattanzialmente per cattanzialme bero foro assoldati a prezzo vile (sostanzialmente per sottoscrivere atti (sostanzialmente per sottoscrivere atti già predisposti), con statuti capestro per questi ultimi (anche in termini di distribuzione degli utili) e senza alcuna possibilità di effettiva gestione dal momento che lo studio vivrà unicamente grazie alle pratiche passate dal socio di capitale il quale, potendo far parte anche dell'organo di amministrazione, potrà a) riprendersi in forma di utile gran parte dei costi legali, b) definire con libera contrattazione tariffe in suo esclusivo favore, c) escludere qualsiasi indipendenza di giudizio nell'avvocato e d) avere pieno accesso a tutta la documentazione dello studio, anche a quella riversata da clienti terzi.

Senza contare che molti studi saranno

Senza contare che molti studi saranno tentati di "fidelizzare" i clienti più impor-tanti facendoli entrare in società per assicurarsi il flusso di incarichi, ponendo così in essere una forma di accaparra-mento della clientela di dubbia correttezza deontologica.

Ma così non si uccide la libera professione? Se Napoleone rivendicava il diritto di ta-

gliare la lingua agli avvocati quando essi fossero stati critici con il potere, anche oggi mal si sopportano "liberi" professiooggi mai si sopportano "liberi" professio-nisti, indipendenti, fieri dei propri doveri morali e custodi strenui e gelosi dei se-greti e delle notizie riservate loro affidate dai clienti; si preferiscono prestatori d'opera dipendenti (perché tali saranno inquadrati), incapaci di far fronte ad un socio di peso troppo sproporzionato.

Non teme di passare per un inte-ressato conservatore?

Verrò accusato di far processi alle intenzioni e che, al contrario, l'aver previsto un socio di puro capitale significhi aiutare lo sviluppo degli studi legali. Ebbene, se ciò si fosse davvero voluto sarebbe stato sufsi rosse davvero voluto sarebbe stato sufficiente aggiungere che per legge vi era incompatibilità tra lo studio legale con il socio investitore e che, dunque, non era possibile per quest'ultimo conferire mandato allo studio (anche) da lui partecipato. Se non lo si è fatto una ragione ci sarà: più che in tanti altri casi, a pensare male si farà peccato, ma quesi certasi farà peccato, ma quasi certa-

mente ci si azzecca.

Grazie Presidente. In fondo anche mio nonno già mi insegnava che "socio a veul di padron" (socio vuol dire padrone), e la libera professione non ha padroni.



Diritto e Procedura Penale

La specializzazione: dalle aule di giustizia a quelle "scolastiche"

a cura di Flavio Campagna

ono state finalmente pubblicate in Gazzetta (n.214) le nuove regole che dovrà seguire il legale che vuole fregiarsi del titolo di specialista.

L'iniziale sentimento di favore che ha susci-tato in me (ed in molti colleghi) il nuovo regolamento sulle specializzazioni ha ben presto lasciato spazio alla delusione.

E' pur vero che una riforma per essere apprezzata necessita di tempo e applicazione, ma è altrettanto vero che ogni qualvolta ci si trova di fronte a novelle relative alla nostra professione si ha l'impressione del "si stava

meglio quando si stava peggio".

A volte ciò accade per superficialità (vedi il pasticciato regolamento elettorale), altre per una sottile strategia "criminosa" (vedi l'assassinio della libera professione di cui parla nella Sua intervista su questa rivista, l'avv. Mario

Se vi sia colpa o dolo nella produzione delle norme che il decreto 144/2105 pone a presidio della specializzazione degli avvocati, lo scopri-remo solo nel tempo.

Certo che se il buon giorno si vede dal mat-tino, non c'è di che stare tranquilli.

Come si può, infatti, seriamente pensare che i due percorsi previsti dal regolamento per ottenere la qualifica di avvocato specialista siano

alternativi ovvero di pari livello? Si può tranquillamente sostenere che la frequenza di corsi di durata biennale conferisca al professionista lo stesso livello di specializzazione della comprovata esperienza in quel settore?

Il desiderio di fregiarsi del titolo di specialista non è frutto di narcisismo, ma dell'esigenza di agevolare l'utente (cittadino) nella individuazione di un professionista capace, competente e soprattutto "esperto".

La comprovata esperienza (8 anni di ininteretti dell'altri il de

rotta iscrizione all'albo ed esercizio dell'attività nel settore prescelto "in modo assiduo, prevalente e continuativo" negli ultimi 5, da provarsi documentando almeno 15 incarichi fiduciari annuali "rilevanti per quantità e qualità") doveva essere il requisito minimo richiesto a chiunque volesse fregiarsi del titolo di specialista senza

possibilità di alternative (scappatoie ?).
Si è scelto, invece, di andare in un'altra direzione consentendo al professionista la strada
dei corsi, ancorchè di altissimo livello e indubitabile qualità, anziché quella dei processi.

Direzione che solo il tempo, però, ci dirà se sarà stata quella giusta.

O meglio, più che il tempo, il cittadino.

Deontologia

a cura di Marino Careglio OBBLIGO DI DIFESA E ABBANDONO DI DIFESA Cass. Sezioni Unite 13/6/2011 n. 12903

In tema di processo penale è usuale assistere alla segnalazione al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati, da parte del Giudice, nel caso in cui il difensore del-l'imputato sia assente all'udienza.

La segnalazione avviene indifferentemente sia nel caso di assenza del difensore di ufficio che di quello di fiducia.

Occorre fare un po' di chiarezza e distinguere i ruoli. Premesso che il solo difensore di ufficio, ai sensi dell'art. 97 del c.p.p., ha l'obbligo di prestare il patrocinio e che in caso di impedimento deve avvertire l'autorità giudiziaria indicandone le ragioni, nulla di tutto ciò è previsto per il difensore di fidu-

cia.

Le violazioni disciplinari, previste dall'art. 105 del c.p.p, sono diverse a seconda del ruolo rivestito dall'avvocato.

c.p.p, sono diverse a seconda del ruolo rivestito dall'avvocato.

Si parlerà di rifiuto di difesa d'ufficio nell'ipotesi in cui l'avvocato, nominato d'ufficio dal Giudice, rifiuti, senza motivazioni, di adempiere il suo compito non presentandosi in udienza.

Si verserà in materia di abbandono della difesa nel caso in cui il difensore di fiducia trascuri e si disinteressi del proprio patrocinato.

Le due ipotesi sono assolutamente diverse perché un conto è la mancata presenza (obbligatoria) all'udienza del difensore d'ufficio altro è l'abbandono di difesa che potrebbe avere conseguenze anche gravi per l'assistito che confida nell'assistenza legale.

Le Sezioni Unite della Cassazione, con più sentenze (e da ultimo quella qui annotata) hanno avuto modo di puntualizzare che l'abbandono di difesa "non è desumibile dal solo comportamento processuale del difensore di fiducia stante l'equivocità di un dato di mera astensione" atteso che non può essere sindacata la strategia processuale postoché l'onere della difesa deve godere della libertà delle forme, dei tempi e modi per espletarlo.

Alla luce del principio enunciato dalla Suprema Corte, in linea con i pronunciamenti del Consiglio Nazionale Forense, la sola assenza del difensore di fiducia all'udienza non integra l'illecito dell'abbandono di difesa ed il Giudice dovrà procedere nominando un sostituto del difensore assente.

Per integrare il concetto di abbandono di difesa

nando un sostituto del difensore assente.

Per integrare il concetto di abbandono di difesa
non è sufficiente la mancata presenza del difensore
di fiducia all'udienza ma dovrà essere dimostrato il
disinteresse e la noncuranza al procedimento riguardante il proprio assistito.

Non è reato...

<u>a cura</u> <u>di Francesca Piazza</u>

INTEGRA ILLECITO AMMINISTRATIVO CIRCOLARE CON L'AUTO SOTTOPOSTA A SEQUESTRO

Cass. Pen., Sez. VI, sent. 3/08/2015 n. 33999

Chiunque circoli con un'autovettura sottoposta alla misura cautelare del sequestro amministrativo incorrerà esclusivamente nell'illecito amministrativo di cui all'art. 213 comma 4° C.d.S., punito con la sanzione del paga-mento di una somma di denaro, e non anche nel delitto di sottra-zione di cose sottoposte a sequestro di cui all'art. 334 c.p. Logica conseguenza è la statuizione della prevalenza della legge spe-ciale (art. 213 C.d.S.) rispetto alla legge generale (art. 334

c.p.).

Quanto sancito in tale occasione dai Giudici della Suprema Corte ribalta l'orientamento adottato dalle Sezioni Unite con la sentenza n. 1963 del 28 ottobre 2010, secondo cui colui che quidava un veicolo sottoposto a sequestro amministrativo commetteva, invece, proprio il reato previsto dall'art. 334 c.p.

ESIBIRE LA FOTOCOPIA DI UN PASS PER INVALIDI NON E' REATO

Cass. Pen., Sez. V, sent. 7/05/2015 n. 19040

La copia fotostatica di un do-La copia fotostatica di un do-cumento originale, priva di at-testazione di autenticità, esibita come tale e senza essere fatta valere come 'originale', non in-tegra il delitto di falsità materiale né altre ipotesi di falso documentale poiché mantiene la propria natura di mera riproduzione e non può acquisire una valenza probatoria equiparabile a quella del documento origi-nale, se non, appunto, attra-verso l'apposizione dell'attesta zione di conformità.

Notificazioni

a cura di Roberta Maccia

L'OMESSO AVVISO DELL'UDIENZA CAMERALE AL DIFENSORE DI FIDUCIA INTEGRA UNA NULLITÀ ASSOLUTA INSANABILE

Cass. Pen. Sezioni Unite, sent. 10/06/2015 n. 24630

Le Sezioni Unite hanno finalmente risolto l'annoso contrasto giurisprudenziale e chia-rito che la mancata notifica dell'avviso dell'udienza camerale al difensore di fiducia tempestivamente designato determina una nullità di ordine generale, assoluta e insa-nabile, anche se l'udienza è celebrata in presenza di un difensore d'ufficio ai sensi dell'art. 178 comma 1° lett. c) e 179 comma 1° c.p.p.

Nella fattispecie, il Tribunale di sorve-glianza di Torino, non avvedendosi della presenza di una nomina fiduciaria in calce all'atto di impugnazione, aveva erronea-mente designato un difensore d'ufficio omettendo di notificare l'avviso di fissazione dell'udienza al difensore di fiducia. Il

difensore d'ufficio non formulava in quella sede alcuna eccezione. L'interessato proponeva ricorso per Cassazione eccependo la nullità del procedimento di sorveglianza e del provvedimento conclusivo, per non essere stato avvisato dell'udienza di trat-tazione il suo difensore di fiducia, e la Su-prema Corte gli ha dato ragione ritenendo che il difensore di fiducia e quello di ufficio non sono equivalenti e che la mancanza del primo determina un vizio insanabile, a nulla rilevando l'effettiva assistenza prestata dal difensore di ufficio.

IL RIFIUTO DI RICEVERE NOTIFICAZIONI DESTINATE AL PROPRIO ASSISTITO CESSA 'PER FACTA CONCLUDENTIA'

Cass. Pen., Sez. II, sent. 3/07/2015 n. 1105

E' facoltà del difensore quella di dichiarare, nell'immediatezza, di rifiutare la rice-zione delle comunicazioni e delle notifiche destinate al proprio assistito ai sensi dell'art. 157 comma 8 bis c.p.p. Tuttavia, qualora in seguito a tale dichiarazione di di-niego, il difensore riceva materialmente l'atto da notificare, e nulla eccepisca nep-pure in un momento successivo, il com-portamento del difensore "integra per facta concludentia una revoca della sua prece-dente riununcia".

IL RAPPORTO FIDUCIARIO SALVA LA NOTIFICAZIONE ALL'IMPUTATO **ELETTIVAMENTE DOMICILIATO**

Cass. Pen., Sez. II, sent. 3/07/2015 n. 1105

Integra nullità di ordine generale a re-gime intermedio (alla quale consegue l'ap-plicabilità della sanatoria di cui all'art. 184 plicabilità della sanatoria di cui all'art. 184 c.p.) la nullità conseguente alla notificazione all'imputato del decreto di citazione a giudizio presso lo studio del difensore di fiducia anziché presso il domicilio dichiarato, in quanto non è inidonea a determinare la conoscenza dell'atto da parte dell'imputato, in considerazione del rapporto fiduciario che lo lega al difensore.

Diritto e Procedura Penale

Infortuni sul lavoro

Infortuni in cantiere: anche il coordinatore per l'esecuzione è responsabile

a cura di Roberta Maccia

Cass. Pen., Sez. IV, sent. 10/07/2015 n. 29798

uesta sentenza dimostra, ancora una volta, il rigore della normativa antinfortu-

Nella fattispecie, si giudicava la responsabilità pe-nale del legale pe-legale di rappresentante di una ditta, nonché del coordina-tore alla sicurezza in fase di esecuzione (dipendente della medesima ditta) per l'omicidio colposo di un la-voratore dipendente della stessa ditta, alla quale erano state subappaltate opere di controsoffittatura

in un grande cantiere edile. Ebbene, questi -in brevei principi affermati dalla Su-prema Corte:

 in caso di subap-palto di lavori, ove questi si svolgano nello stesso cantiere predisposto dall'appal-tatore, in esso inserendosi anche l'attività dei subap-paltatore per l'esecuzione di un'opera parziale e spe-cialistica, e non venendo meno l'ingerenza dell'ap-paltatore e la diretta riconducibilità (quanto meno anche) a lui dell'organizza-zione del (comune) cantiere, sussiste la responsabilità di entrambi tali soggetti in relazione agli obblighi antinfortuni-stici, alla loro osservanza ed alla dovuta sorveglianza al riguardo (una esclusione di responsabilità dell'appal-tatore è configurabile, solo nel caso in cui al subappalRESPONSABILE IL COMMITTENTE PER L'INFORTUNIO DEL LAVORATORE AUTONOMO

Cass. Pen., Sez. IV, sent. 10/8/2015 n. 34701

L'amministratore unico di una S.N.C. è colpevole del-l'omicidio colposo di un lavoratore autonomo che stava svolgendo lavori di ristrutturazione su committenza della S.N.C. (nella fattispecie, il muratore deceduto era un lavoratore autonomo che faceva parte di un piccolo gruppo di "padroncini", ed era stato inviato dalla ditta che aveva fornito il materiale e che aveva indicato il muratore come soggetto idoneo a svolgere tale atti-

Il committente, quale soggetto che concepisce, programma, progetta e finanzia un'opera, è titolare "ex lege" di una posizione di garanzia che integra ed interagisce con quella di altre figure di garanti legali (datori di lavoro, dirigenti, preposti ecc.). La "colpa" dell'amministratore unico sta nell'aver consentito agli operai di iniziare il restauro senza prima verificare l'adozione delle misure di sicurezza: un onere che avrebbe dovuto adempiere a maggiore ragione non avendo provveduto a designare un Responsabile dei Lavori.

tatore sia affidato lo svolgimento di lavori in piena ed assoluta autonomia organizzativa e dirigenziale ri-

rispetto all'appaltatore); 2) in tema di infor-tuni sul lavoro, qualora vi siano più titolari della posizione di garanzia, ciascuno è per intero destinatario dell'obbligo di tutela impostogli dalla legge, per cui l'omessa applicazione di una cautela antinfortuni stica è addebitabile ad ognuno dei titolari di tale posizione;

3) in ambito di infor-tuni sul lavoro, non si può invocare il principio di affi-damento, dovendo contemperarsi con il concorrente principio della salvaguardia degli interessi del soggetto nei cui confronti opera la

posizione di garanzia (del lavoratore, "garantito" dal rispetto della normativa antinfortunistica). In altri termini, non può invocarsi legittimamente l'affidamento nel comportamento altrui quando colui che si affida sia già in colpa per avere violato determinate norme precauzionali o per avere omesso determinate condotte e, ciononostante, confidi che altri, che gli suc-cede nella posizione di garanzia, elimini la violazione o ponga rimedio alla omis-Laddove, infatti. anche per l'omissione del successore, si produca l'evento che una certa azione avrebbe dovuto o potuto impedire, l'evento stesso avrà due antecedenti causali, non potendo il secondo configurarsi

come fatto eccezionale, so-pravvenuto, sufficiente da solo a produrre l'evento (ai fini e per gli effetti di quanto disposto, in tema di "interruzione dei nesso

"interruzione dei nesso causale", dall'art. 41 c.p., comma 2).;
4) la figura professionale del coordinatore per l'esecuzione è titolare di l'esecuzione è titolare di una posizione di garanzia nei limiti degli obblighi specificamente individuati dall'art. 92 D.Lvo 9 aprile 2008 n. 81. Tale posizione di garanzia è diretta (a differenza, ad esempio, del DESPI), diascolò è provieta RSPP) giacchè è prevista una diretta responsabilità penale per il caso di inos-servanza dei loro obblighi (cfr. articolo 158 del decreto legislativo suddetto) Va, pertanto, chiarito che la presenza in cantiere dei co-ordinatore per la sicurezza non va intesa come 'stabile presenza in cantiere', ma "nei limiti degli obblighi specificamente individuati dal citato art. 92 del citato dal citato att. 32 del citato dilvo", che comprendono anche poteri a contenuto impedivo in situazioni di pericolo grave ed immi-

Massime

a cura di Giulia Elena Mondino e Paolo Pavarini

MESSA ALLA PROVA: SI CALCOLANO LE AGGRAVANTI AD EFFETTO SPECIALE

Cass. pen., Sez. VI, sent. 30/6/2015 n. 36687

Prendendo espressamente le distanze dal proprio precedente n. 6453 del 9 dicembre 2014, annotato sul numero 2/2015 di questa Rivista, la Suprema Corte con la pronuncia in commento ha stabilito che, ai fini della concessione della "messa alla prova", nella determinazione del limite di pena previsto dall'art. 168 bis zione del limite di pena previsto dall'art. 168 bis c.p. occorre tener conto delle aggravanti "per le quali la legge prevede una specie di pena diversa da quella ordinaria" e per quelle "ad effetto speciale". Tale interpretazione consentirebbe, a parere della Corte, di armonizzare il nuovo istituto con il sistema, in particolare valorizzando "la logica complessiva della legge di rendere applicabile la messa alla prova per tutti quei delitti per i quali si procede a citazione diretta a giudizio dinanzi al giudice in composizione monocratica".

LA RECIDIVA NON E' MAI OBBLIGATORIA Corte Cost., Sent. 23/07/2015 n. 185

Cade l'ultima ipotesi di recidiva obbligatoria. La Corte Costituzionale con la pronuncia in com-mento ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 99 comma 5° c.p., nella parte in cui prevede il noto aumento obbligatorio di pena, prevede il noto aumento obbligatorio di pena, reputando tale automatismo "del tutto privo di ragionevolezza", posto che preclude al Giudice il consueto vaglio di significatività in concreto della ricaduta nel reato. Nè, osserva la Corte, la riconduzione del nuovo reato tra quelli previsti all'art. 407 comma 2 lett. a) c.p.p. può ragionevolmente fondare una presunzione di periconevità valida in generale. La recidiva, portanto losità valida in generale. La recidiva, pertanto, torna di applicazione esclusivamente facolta-

NON COMMETTE REATO CHI VENDE SCIARPE DI SQUADRE CALCISTICHE PRIVE DEL RELATIVO MARCHIO

Cass. Pen., Sez. V, sent. 23/04/2015 n. 17108

Le sciarpe corredate dei nomi di squadre di calcio, italiane o straniere, o dei loro calciatori, che riproducono i colori delle maglie e i vessilli che riproducono i colori delle maglie e i vessilli delle stesse, ma che non riportano marchi figurativi o segni distintivi rilevanti penalmente (cioè i loghi delle squadre), "appartengono alla tradizione e al folklore di popolari strati sociali" e non integrano il reato di cui all'art. 473 c.p. (contraffazione o alterazione di registrati marchi o segni distintivi di opere dell'ingegno o prodotti industriali), né tanto meno sono idonee a creare confusione nei consumatori (cioè nei tifosi) in ordine alla provenienza del prodotto (evidente-mente non originale), trattandosi di 'falso gros-

ARRESTI DOMICILIARI ANCHE SE MANCA IL BRACCIALETTO ELETTRONICO

Cass. Pen., Sez. IV, sent. 25/08/2015 n. 35571

Un altro cambio di rotta della Cassazione rispetto al passato: in caso di custodia cautelare in carcere, se il giudice decide di adottare la meno afflittiva misura del braccialetto elettronico, al fine di testare la capacità dell'imputato di autolimitarsi con l'impegno dell'installazione del dispositivo, vuol dire che le esigenze caute-lari possono essere soddisfatte con misure diverse dal carcere, a prescindere dal braccialetto, di cui si può anche fare a meno. Ne deriva che, in caso di indisponibilità dei dispositivi elettronici, non si può protrarre la custodia in carcere poiché la maggiore libertà di un soggetto certamente non può dipendere dalle esi-genze di spesa della Pubblica Amministrazione.



Notiziario bimestrale di informazione giuridica locale registrato presso il Tribunale di Torino n. 5408 del 23/06/2000

> Pubblicato on-line sul sito web: www.legalitorino.it

Redazione: Studio Legale Servetto Peyra Pavarini e Associati Piazza Statuto 14, 10122 Torino **e-mail:** info@legalitorino.it

Stampa: CASTELLO S.R.L. - Via Regio Parco 91 Settimo Torinese

Editore Tommaso Servetto Direttore Responsabile Paola Zanolli

Caporedattore Roberta Maccia Comitato di Redazione

Flavio Campagna - Marino Careglio - Chiara Cogno Alessia De Cristofaro - Francesca Piazza Giulia Elena Mondino - Paolo Pavarini Laura Peyra - Cristina Zaccaria

Corrispondenti locali Anna Binelli - Claudio Bossi - Barbara Gaetano Marco Ivaldi - Marco Marchioni - Nilo Rebecchi Marco Romanello - Massimiliano Sfolcini Massimiliano Vallosio

Tutti i diritti riservati a 'La Voce dell'Agorà'

Diritto e Procedura Civile di Cristina Zaccaria e Chiara Cogno

Rettifica anagrafica di sesso anche senza trattamento chirurgico

a cura di Michele Poté

Cass. Civ., Sez. I, sent. 20/07/2015 n. 15138

ono le recenti oscillazioni della di merito, la Suprema Corte di Cassazione, con la sentenza n. 15138, depositata il 20.7.2015, ha preso posizione sulla questione riguardante la pecessità o meno di sotnecessità o meno di sot-toporsi all'intervento medico-chirurgico da parte di una persona che voglia ottenere la rettifi-cazione anagrafica del

cazione anagranta dei sesso. Il caso oggetto di esame da parte dei giu-dici di legittimità prende le mosse dalla richiesta rivolta nel 1999 al Tribu-nale di Piacenza da una persona MtF (Male to Fe-male) di ottenere l'autorizzazione al trattamento medico-chirurgico per la modificazione definitiva dei propri caratteri ses-suali primari al fine di ottenere la rettificazione dei caratteri anagrafici. Dopo circa dieci anni l'interessato richiedeva la rettificazione dei propri atti anagrafici senza sottoporsi al trattamento chirurgico di adeguamento dei caratteri sessuali al genere femminile. A sostegno della nuova domanda il ricorrente affermava di temere le complicanze di natura sanitaria e di avere raggiunto nel frat-tempo un'armonia con il proprio corpo che lo aveva portato a sentirsi donna a prescindere dal

trattamento anzidetto. Il Tribunale di Piacenza e la Corte di Appello di Bologna respingevano la domanda del ricorrente sulla base dell'interpre-tazione letterale delle norme di cui agli artt. 1 e 3 Legge 164/1982 e 31 c. 4 D.Lgs. 150/2011. Individuando il presup-posto della rettificazione dell'atto di nascita nella

modificazione dei caratteri sessuali tout court della persona, secondo la Corte territoriale ciò dovrebbe indurre a ritenere che il legislatore abbia ritenuto necessaria la modificazione sia dei

caratteri sessuali primari che secondari. Secondo la Corte di le-gittimità, invece, le pre-dette norme vanno interpretate alla luce dei principi costituzionali e di principi costituzionali e di provenienza CEDU, che regolano il catalogo aperto dei diritti inviola-bili della persona. Un preminente rilievo ha, secondo gli ermellini, il diritto di autodetermi-narsi in ordine all'iden-tità di genere (artt. 2, 3, 32 Cost.; art. 8 Cedu). La Suprema Corte compie, poi, un excursus sulla normativa di paesi europei, caratterizzati da

europei, caratterizzati da una cultura giuridica e da una sensibilità costituzionale analoghe alla nostra. In Germania, secondo l'originaria pre-scrizione normativa, per procedere all'effettiva rettificazione di sesso e non solo al cambiamento del nome erano necessa-rie l'incapacità di pro-creare e un intervento chirurgico in grado di avvicinare il più possibile le caratteristiche sessuali della persona a quelle dell'altro sesso. La Corte costituzionale tedesca costituzionale tedesca nel 2008 ha ritenuto "impretendibili" tali condizioni per il mutamento di sesso. Parimenti in Austria una pronuncia coeva del Tribunale amministrativo federale ha stabilito che l'intervento chirurgico, così invasivo, quale quello richiesto per l'eliminazione delle caratteristiche sessuali pri-marie "non può considerarsi necessario per un chiaro avvicinaall'apparenza esteriore dell'altro sesso". Viene poi richia-mata la recente pronuncia della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo del 10.3.2015 (Caso XY con-tro Turchia), la quale ha stabilito che non può porsi come condizione al cambiamento di sesso la preventiva incapacità di procreare da realizzarsi, ove necessario, me-diante intervento chirur-gico di sterilizzazione, ostandovi il diritto alla vita privata e familiare e alla salute.

In sostanza la Su-prema Corte conclude che l'esame integrato degli artt. 1 e 3 della Legge 164/1982 non conduce univocamente a ritenere necessaria la preventiva demolizione (totale o parziale) dei caratteri sessuali anato-mici primari, in quanto, poiché l'art. 1 non spe-cifica se i caratteri ses-suali da mutare siano primari o secondari, non può ritenersi che si sia riferito soltanto ai primi, atteso che anche quelli secondari richie-dono interventi modificativi anche incisivi (ad esempio trattamenti ormonali di lungo periodo, interventi di chirurgia estetica modificativi di estetica modificativi di tratti somatici appartenenti al genere originario, interventi additivi o ricostruttivi quali quelli relativi al seno). Tale lettura, secondo la sentenza, è logicamente coerente con la previsione dell'intervento chirurgico demolitivo sione dell'intervento chirurgico demolitivo dei caratteri sessuali anatomici primari "solo quando risulti necessa-

rio".

La palla ora passa, per usare un gergo calcistico, alla Corte costituzionale che sarà chiamata a pronunciarsi sulla legittimità costituzionale dell'art. 1 Legge 164/1982 in relazione agli artt. 2, 3, 32 e 117 Cost., come da ordinanza del Tribunale di Trento del 20.8.2014.

Massime

SPESE STRAORDINARIE A CARICO DEL PADRE ANCHE SE NON CONCORDATE Cass. Civ. VI, ord. 30 luglio 2015 n. 16175

Il coniuge non affidatario deve contribuire alle spese straordinarie dei figli anche se non sono state spese straordinarie dei figli anche se non sono state preventivamente concordate. A prevalere è infatti l'interesse prioritario del figlio, sempre che si tratti di cosa utile e che le spese siano proporzionate al tenore di vita dei genitori. Lo ha deciso la Cassazione, con l'ordinanza n. 16175/2015, rigettando il ricorso di un padre che si era rifiutato di pagare il 50% delle spese straordinarie per la cameretta nuova della figlia e lo stage all'estero della stessa per imparare l'inglese.

La Corte precisa che non è configurabile a carico

per imparare l'inglese.

La Corte precisa che non è configurabile a carico del coniuge affidatario o collocatario un obbligo di informazione e di concertazione preventiva con l'altro, in ordine alla determinazione delle spese straordinarie, compatibili con i mezzi economici di cui i genitori dispongono trattandosi di decisione di maggiore interesse per il figlio, e sussistendo, pertanto, a carico del coniuge non affidatario un obbligo di rimborso qualora non abbia tempestivamente addotto validi motivi di dissenso.

LA RESTITUZIONE DELLE CHIAVI NON ESCLUDE IL PAGAMENTO DEL CANONE Cass. Civ. III, sent. 27 luglio 2015, n. 15769

La rinuncia al compenso per il periodo di preavviso non può desumersi dal mero silenzio del locatore, La rinuncia al compenso per il periodo di preavviso non può desumersi dal mero silenzio del locatore, ma deve risultare da dichiarazioni, atti o comportamenti inequivocabili in tal senso. La mera accettazione in restituzione delle chiavi dell'appartamento non si può pertanto considerare rinuncia del locatore al pagamento del corrispettivo per l'intera durata del periodo di preavviso. È quanto stabilisce la Suprema Corte di Cassazione con la sentenza n. 15769/2015, e precisa altresì che la funzione del preavviso del conduttore è quella di concedere al locatore il lasso di tempo presumibilmente necessario per reperire altro conduttore, senza perdere il diritto al compenso per l'uso dei locali, così come la funzione del preavviso dovuto dal locatore è quella di permettere al conduttore di usufruire del tempo ragionevolmente necessario per reperire altra abitazione. Nel caso di specie, il conduttore non aveva mantenuto il godimento dell'immobile per l'intera durata del preavviso, come avrebbe avuto il diritto di fare; ma ciò per una sua libera scelta, che, in mancanza di prova che il locatore avesse comunque reperito per tempo altro conduttore, non può pregiudicare l'interesse della controparte a conservare il diritto al compenso per l'intero periodo del mancato preavviso.

LO STUDENTE ATTEMPATO DEVE CONTRIBUIRE AL MANTENIMENTO DEI FIGLI Cass. Civile, ordinanza 3/08/2015 n. 16296

Cass. Civile, ordinanza 3/08/2015 n. 16296

La Suprema Corte precisa che il genitore ha sempre l'obbligo di procurarsi i mezzi di mantenimento dei figli, e respinge il ricorso di un padre trentacinquenne, studente universitario, poiché "gli studi universitari non possono costituire alibi per sottrarsi a tale obbligo". La Cassazione ha inoltre chiarito che, per l'assolvimento di tale dovere, qualora non disponga di redditi sufficienti per contribuire al mantenimento dei figli, il padre potrà alienare i beni mobili o immobili di sua proprietà ovvero ricorrere agli aiuti degli ascendenti, tenuti ai sensi degli articoli 148 c.c. e 316 bis c.c. a fornire provvista al genitore sprovvisto di mezzi.

PUO' ESSERE PRODOTTA ANCHE IN APPELLO LA COPIA NOTIFICATA DEL DECRETO INGIUNTIVO OPPOSTO

Corte di Cassazione, Sez.ne Prima Civile, 12 febbraio – 13 luglio 2015, n. 14582

febbraio – 13 luglio 2015, n. 14582

Con la sentenza indicata la Suprema Corte ha innovato in modo significativo il proprio orientamento sul punto.

I Giudici di legittimità dopo avere ribadito il principio secondo cui il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo non è un mezzo di impugnazione e pertanto la produzione della copia notificata dell'ingiunzione è richiesta a pena di improcedibilità, hanno specificato che tale produzione è consentita anche nel giudizio di appello.

In particolare la Suprema Corte ha chiarito che il divieto di produzione dei documenti nel giudizio di appello non si applica alla copia notificata del decreto ingiuntivo perché il decreto ingiuntivo è un atto processuale e non un documento finalizzato a provare la fondatezza delle domande formulate dalle parti.

Massime

Dentista diligente, ma non troppo: paga i danni

a cura di Chiara Proglio
La Suprema Corte di Cassazione, | dentaria, om con la pronuncia in esame, ribadisce la responsabilità del medico che, pur avendo eseguito correttamente il proprio lavoro, non abbia verificato la congruenza dell'operato del medico che lo ha preceduto, prima di porre in essere la prestazione a lui direttamente riferibile. Il caso riguarda un dentista che aveva posi-zionato correttamente una protesi

dentaria, omettendo però di verifi-care la reale situazione dei denti sui quali andava ad installare la protesi. La Corte ha ritenuto sussistere la responsabilità del dentista in quanto costui, prima di intervenire, avrebbe dovuto verificare che i denti fossero stati devitalizzati in modo corretto da un altro dentista. Essendo dunque stato negligente, il medico dovrà risarcire i danni alla paziente.

